



Decreto Dirigenziale n. 183 del 21/10/2015

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 7 - UOD Valutazioni ambientali - Autorità ambientale

Oggetto dell'Atto:

VALUTAZIONE DI INCIDENZA APPROPRIATA - PARERE DELLA COMMISSIONE V.I.A. - V.A.S. - V.I. RELATIVO AL "PIANO DI LOTTIZZAZIONE CONVENZIONATA ZONA OMOGENEA C2 FRAZIONE CATELDE DEL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA (SA)" - PROPOSTO DAL COMUNE DI GIFFONI VALLE PIANA SU ISTANZA DEL SIG. MARIO NOVACO PROPRIETARIO CON ALTRI DEL COMPARTO EDIFICATORIO - CUP 6210.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

- a. che con D.P.R. n. 357 del 08/09/1997, art. 5, e ss.mm.ii. sono state dettate disposizioni in merito alla procedura di svolgimento della Valutazione di Incidenza;
- b. che con Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.C) n. 1216 del 23/03/2001, pubblicata sul BURC n. 21 del 17/04/2001, e successiva D.G.R.C. n. 5249 del 31/10/2002, pubblicato sul BURC n. 58 del 25/11/2002, è stato recepito il succitato D.P.R. n. 357/97;
- c. che con D.P.G.R.C. n. 9 del 29/01/2010 pubblicato sul BURC n. 10 del 01/02/2010, è stato emanato il Regolamento Regionale n. 1/2010 "Disposizioni in materia di procedimento di valutazione d'Incidenza";
- d. che con D.G.R.C. n. 167 del 31/03/2015, pubblicata sul BURC n. 29 del 06/05/2015, sono state emanate le "Linee Guida e Criteri di indirizzo per l'effettuazione della valutazione di incidenza in Regione Campania";
- e. che con D.G.R.C. n. 683 del 8 ottobre 2010, pubblicata sul BURC n. 76 del 22/11/2010, è stata revocata la D.G.R. n. 916 del 14/07/2005 e sono state individuate le modalità di calcolo degli oneri dovuti per le procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza in Regione Campania;
- f. che con D.G.R.C. n. 406 del 04/08/2011, pubblicata sul BURC n. 54 del 16/08/2011, è stato approvato il "*Disciplinare organizzativo delle strutture regionali preposte alla Valutazione di Impatto ambientale e alla Valutazione di Incidenza di cui ai Regolamenti nn. 2/2010 e 1/2010, e della Valutazione Ambientale Strategica di cui al Regolamento emanato con D.P.G.R. n. 17 del 18 Dicembre 2009*", successivamente modificato ed integrato con D.G.R.C. n. 63 del 07/03/2013;
- g. che ai sensi del Disciplinare approvato con summenzionata D.G.R. n. 406/2011:
 - g.1 sono organi preposti allo svolgimento delle procedure di VIA, VAS e VI:
 - la Commissione per le Valutazioni Ambientali (Commissione VIA/VI/VAS);
 - gli istruttori VIA/VI/VAS;
 - g.2 il parere per le procedure di Valutazione Ambientale è reso dalla Commissione VIA/VI/VAS sulla base delle risultanze delle attività degli istruttori;
- h. che con D.D. n. 554 del 19/07/2011, è stata indetta una manifestazione di interesse per l'iscrizione alla "short list" di funzionari regionali, dell'ARPAC e dell'ARCADIS cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- i. che con D.D. n. 648 del 04/10/2011 e ss. mm. ii., è stata approvata la "short list" del personale cui assegnare le istruttorie di V.I.A. – V.I. – V.A.S.;
- j. che, con regolamento n.12 del 15/12/2011, pubblicato sul BURC n. 72 del 19/11/2012 e s.m.i., è stato approvato il nuovo ordinamento e che, con D.G.R.C. n. 488 del 31/10/2013, pubblicata sul BURC n. 62 del 12/11/2013 e s.m.i., le competenze in materia di VIA-VAS-VI del Settore 02 dell'AGC 05 sono state assegnate alla U.O.D. 52.05.07;
- k. che, con D.P.G.R.C. n. 439 del 15/11/2013, pubblicato sul BURC n. 63 del 18/11/2013, sono stati nominati i componenti della Commissione per le valutazioni ambientali (VIA/VI/VAS), successivamente modificata con D.P.G.R.C. n. 62 del 10/04/2015 avente ad oggetto "Deliberazione di G.R. n. 406 del 4/8/2011 e s.m.i.: Modifiche Decreto Presidente Giunta n. 439 del 15/11/2013 - Disposizioni transitorie" pubblicato sul BURC n. 24 del 13/4/2015;

CONSIDERATO:

- a. che con richiesta acquisita al prot. regionale n. 129399 in data 20.02.2012 contrassegnata con CUP 6210, il Comune di Giffoni Valle Piana su istanza del Sig. Mario Novaco proprietario con altri del comparto edificatorio ha presentato istanza di avvio della procedura di Valutazione d'Incidenza Appropriata ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Regionale n. 1/2010 relativa al "Piano di lottizzazione convenzionata zona omogenea C2 frazione Catelde del Comune di Giffoni Valle Piana (SA)";
- b. che l'istruttoria del progetto de quo è stata affidata dalla U.O.D. 07 Valutazioni Ambientali della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema al gruppo istruttore costituito dall'Arch. Josè Montesano e dall'Arch. Simonetta Volpe, iscritti alla "short list" di cui al citato D.D. n. 648/2011;
- c. che, su specifica richiesta prot. regionale n. 171465 del 06.03.2012, n. 350247 del 08.05.2012, n. 170834 del 07.03.2013, n. 508107 del 22.07.2014 e n. 33101 del 19.01.2015 il Comune di Giffoni Valle Piana ha prodotto integrazioni e chiarimenti acquisiti al prot. regionale n. 153137 del 01.03.2013, n. 606888 del 15.09.2014 e n. 100271 del 12.02.2015;
- d. che con nota prot. n. 210351 del 22.03.2013, si riscontrava alla Prefettura di Salerno sentenza n. 398/13 del TAR Campania – Salerno – Sezione Prima – Mario Novaco contro Regione Campania ed altri acquisita al prot. regionale n. 155957 del 04.03.2013;

RILEVATO:

- a. che detto progetto "Piano di lottizzazione convenzionata zona omogenea C2 frazione Catelde del Comune di Giffoni Valle Piana (SA)" è stato sottoposto all'esame della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. che, nella seduta del 06.05.2015 - sulla base dell'istruttoria svolta dal sopra citato gruppo – nel prende atto che l'area di intervento:
 1. è classificata come zona omogenea C2 del PRG vigente del Comune di Giffoni Valle Piana;
 2. si colloca, in posizione decentrata rispetto al centro urbano di Giffoni Valle Piana ed in contiguità al nucleo abitativo storico della frazione Catelde. La morfologia del territorio su cui insiste l'area è di tipo collinare-vallivo, trattandosi di una fascia pedemontana che si affaccia ad ovest sull'arteria stradale principale che collega il comune di Giffoni Valle Piana alla città di Salerno;
 3. ricade nel Parco Regionale dei Monti Picentini in zona "C" - *Area di Riserva Controllata* - della perimetrazione individuata in ultimo con D.P.G.R. n. 378 del 11 giugno 2003;
 4. ricade nel Sito ZPS IT 8040021 *Picentini*;
 5. è distante circa m.300 dal confine più prossimo del sito SIC IT8050027 *Monte Mai e Monte Monnae* e circa m.900 dal confine del sito SIC IT8040009 *Monte Accellica*.

Tutto ciò premesso, nonostante nell'area di intervento non sia stata rilevata la presenza di habitat definiti di interesse comunitario, considerato che la stessa è ubicata nella stretta parte pianeggiante tra i rilievi del Monte Cuculo e del Toppo Trenta che costituisce una importante fascia ecotonale di connessione ecologica ed è caratterizzata dalla presenza, con densità notevole, di colture arboree da frutto (noci, noccioli, olivi, gelsi e ciliegi) particolarmente utili al mantenimento della catena trofica delle specie ornitiche tipiche della ZPS interessata, si ritiene che l'intervento di lottizzazione, prevedendo l'abbattimento del citato frutteto nella superficie di intervento, impatti in particolar modo sull'avifauna. Infatti la presenza dei frutteti è vitale per mantenere in buona salute le specie ornitiche presenti nell'area: basti pensare al *Lanius Collurio* (Averla piccola, inserito nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE), ai Turdidi che abbondano negli oliveti e che nidificano negli ambienti di passaggio tra bosco e prato, ad alcuni rapaci notturni che frequentano in particolar modo gli ambienti agricoli pedemontani. Soprattutto in inverno molte specie si spostano dai boschi naturali più in quota verso le aree a frutteto situate più a valle e più utili per il trofismo in tale stagione dell'anno. Durante il periodo di nidificazione dell'avifauna, da marzo a giugno, la messa in opera del cantiere potrebbe interferire sulle specie che utilizzano gli spazi agricoli per l'attività riproduttiva.

La rimozione dell'area a frutteto e la sua sostituzione con un'area edificata impatta su tutta la comunità ornitica tutelata nella ZPS: direttamente sulle specie ornitiche che si alimentano e si riproducono in questi tipi di ambienti semi naturali e di conseguenza indirettamente su alcuni rapaci presenti nella ZPS (inclusi nell'allegato I della Direttiva 79/409/CEE) che si nutrono di tali specie. L'area interessata dall'intervento, nei lotti che attualmente presentano una migliore copertura vegetazionale semi naturale, ovvero i lotti 5b (come definito nella tavola "2/6 - Quadro vegetazionale, documentazione fotografica"), 6 e 11, ricade proprio nella citata fascia ecotonale pedemontana, fondamentale per la sua funzione di connessione ecologica e strategica come area per il trofismo della predetta avifauna.

Si deve in ogni caso considerare che il piano di lottizzazione è stato proposto su un'area classificata come C2, di espansione nel PRG, redatto molto prima della designazione della ZPS e che, quindi, non ne poteva tener conto. Inoltre gli altri lotti del piano insistono su aree già edificate, prevedendo l'abbattimento di un edificio esistente, o su un'area per lo più priva di copertura vegetale.

Per quanto argomentato, la Commissione ritiene che la realizzazione del Piano di Lottizzazione, come proposto, determina incidenze significative negative sull'avifauna della ZPS *Picentini* e che tali incidenze debbano essere necessariamente ridimensionate attraverso una limitazione dell'intervento ai Lotti la cui realizzazione, anche attraverso l'adozione di idonee misure di mitigazione, determina incidenze meno significative.

Per le motivazioni esposte ha deciso di esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza - valutazione appropriata con le seguenti prescrizioni:

- a.1 in considerazione del significativo impatto sulla risorsa suolo e sulle colture arboree, utilizzate quali zone di alimentazione e nidificazione dell'avifauna di interesse comunitario, dovranno essere ridimensionati le aree e i volumi di progetto escludendo dal piano di lottizzazione i lotti 5b (come definito nella tavola "2/6 - Quadro vegetazionale, documentazione fotografica"), 6 e 11, caratterizzati da una densa copertura vegetazionale arborea e arbustiva;
- a.2 durante il periodo di nidificazione dell'avifauna, da marzo a giugno, il cantiere dovrà sospendere completamente i lavori;
- a.3 l'espianto degli alberi dovrà essere limitato il più possibile all'area di sedime dei fabbricati e dovrà essere eseguito unicamente fuori dal periodo della nidificazione (marzo - giugno);
- a.4 prima dell'espianto degli alberi da frutto dovrà essere accertata l'assenza, sugli stessi, di nidi e ricoveri di uccelli utilizzati all'attualità della ricognizione; la rimozione degli esemplari che ospitano nidi e ricoveri utilizzati dovrà essere rimandata fino all'accertato involo dei piccoli;
- a.5 le eventuali altre piantumazioni, anche quelle miranti alla realizzazione di siepi di delimitazione dei lotti, dovranno essere finalizzate al ripristino della funzione trofica preesistente, utilizzando solo esemplari certificati di specie arboree ed arbustive autoctone (es. alberi da frutto, specie selvatiche recanti frutti eduli, ecc);
- a.6 il terreno vegetale risultante dalle operazioni di scavo dovrà essere totalmente riutilizzato in situ;
- a.7 le demolizioni previste dovranno essere effettuate senza l'uso di esplosivo; dovrà essere operata una demolizione selettiva eseguendo una serie di attività preliminari, che consentano di risolvere le eventuali criticità ambientali connesse alla demolizione. In particolare:
 - 1.7.1 bonifica dell'amianto;
 - 1.7.2 rimozione o messa in sicurezza delle cisterne interrato;
 - 1.7.3 rimozione, deposito e successivo avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi eventualmente presenti;
- a.8 presso il cantiere dovrà essere predisposto un deposito temporaneo, definito ai sensi dell'art. 183 c1 lett. bb, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da gestirsi secondo modalità che garantiscono la sicurezza per gli operatori e atte ad evitare eventuali impatti sull'ambiente provocati dai rifiuti;
- a.9 i rifiuti prodotti dalle demolizioni dovranno essere caratterizzati e differenziati in situ (suddividendoli per categorie omogenee (es. mattoni, mattonelle, cemento, guaine

- bituminose, pavimentazioni in asfalto, impianti elettrici, ecc.) e attribuendo a ciascuna il rispettivo codice CER), in modo da evitare cumuli di rifiuti misti, e avviati a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati;
- a.10 la pavimentazione esterna dovrà essere limitata alle aree strettamente funzionali all'uso del fabbricato e dovrà essere realizzata in materiali drenanti non impermeabilizzanti e adatti all'inerbimento;
- a.11 per la formazione dei prati non dovranno essere utilizzate miscele commerciali; il ripristino dello strato pedologico edafico dovrà prevedere l'utilizzo dei primi 10 cm. del terreno rimosso durante le lavorazioni e adeguatamente conservato in quanto contenente semi di piante adattate alle condizioni ecologiche locali; eventuali semine di leguminose potranno consentire la formazione di un soprassuolo più ricco di sostanza organica; in ogni caso dovrà essere vietato l'utilizzo di specie erbacee con grandi esigenze idriche nel periodo estivo (es. essenze tipiche del così detto "prato inglese");
- a.12 al fine di evitare disturbo alla fauna, in particolare l'entomofauna, gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere realizzati in modo tale che il flusso luminoso sia esclusivamente direzionato verso le struttura e diretto verso il basso; la luce riflessa non dovrà superare il 10% del totale e dovrà essere fatto obbligo di usare lampade a differente spettro di emissione, come ad esempio le lampade ai vapori di sodio. In generale, l'impianto di illuminazione dovrà rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale n.12 del 25 luglio 2002 contenente "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata ...";
- a.13 al fine di evitare l'abbagliamento dell'avifauna durante le ore diurne, laddove è prevista l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici sulle coperture dovranno essere utilizzati moduli con superficie non riflettente;
- a.14 in sede di gestione del verde pubblico e privato della lottizzazione dovrà essere vietato l'uso di sostanze chimiche per la manutenzione del verde (diserbo, trattamenti fitosanitari, ecc.) che causerebbe la morte dell'entomofauna a svantaggio di tutta la catena trofica in cui rientrano (minore disponibilità per uccelli, pipistrelli ed erpetofauna);
- a.15 le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate prevedendo uno spazio libero di altezza minima di 20 cm dalla quota di calpestio per permettere il passaggio della piccola fauna.
- b. che l'esito della Commissione del 06.05.2015, così come sopra riportato, è stato comunicato al Comune di Giffoni Valle Piana (SA) con nota prot. reg. n. 589011 del 03.09.2015;
- c. che il Comune di Giffoni Valle Piana (SA) ha regolarmente provveduto alla corresponsione degli oneri per le procedure di valutazione ambientale, determinate con D.G.R.C. n°683/2010, mediante versamento del 05.07.2006, 14.04.2007, 28.12.2007, 10.11.2008 e 28.08.2014, agli atti della U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema;

RITENUTO di dover provvedere all'emissione del decreto di Valutazione di Incidenza;

VISTI:

- il D.lgs. n. 33/2013;
- il D.P.R. n. 357/97 e ss.mm.ii.;
- il D.P.G.R. n. 439/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 1216/2001 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 167/2015;
- la D.G.R.C. n. 488/2013 e ss.mm.ii.;
- la D.G.R.C. n. 63/2013;
- la D.G.R.C. n. 683/2010;

- la D.G.R.C. n. 406/2011 e ss.mm.ii.;
- i DD.DD. n. 554/2011 e n. 648/2011;
- il Regolamento Regionale n. 1/2010;
- il Regolamento Regionale n. 12/2011;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla U.O.D. 07 Valutazione Ambientale della Direzione Generale per l'Ambiente e l'Ecosistema,

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti:

1. **DI** esprimere parere favorevole di Valutazione di Incidenza Appropriata, su conforme parere della Commissione V.I.A. - V.A.S. - V.I. espresso nella seduta del 06.05.2015, relativamente al "Piano di lottizzazione convenzionata zona omogenea C2 frazione Catelde del Comune di Giffoni Valle Piana (SA)" proposto dal il Comune di Giffoni Valle Piana su istanza del Sig. Mario Novaco proprietario con altri del comparto edificatorio con le seguenti prescrizioni:
 - 1.1 in considerazione del significativo impatto sulla risorsa suolo e sulle colture arboree, utilizzate quali zone di alimentazione e nidificazione dell'avifauna di interesse comunitario, dovranno essere ridimensionati le aree e i volumi di progetto escludendo dal piano di lottizzazione i lotti 5b (come definito nella tavola "2/6 - Quadro vegetazionale, documentazione fotografica"), 6 e 11, caratterizzati da una densa copertura vegetazionale arborea e arbustiva;
 - 1.2 durante il periodo di nidificazione dell'avifauna, da marzo a giugno, il cantiere dovrà sospendere completamente i lavori;
 - 1.3 l'espianto degli alberi dovrà essere limitato il più possibile all'area di sedime dei fabbricati e dovrà essere eseguito unicamente fuori dal periodo della nidificazione (marzo - giugno);
 - 1.4 prima dell'espianto degli alberi da frutto dovrà essere accertata l'assenza, sugli stessi, di nidi e ricoveri di uccelli utilizzati all'attualità della ricognizione; la rimozione degli esemplari che ospitano nidi e ricoveri utilizzati dovrà essere rimandata fino all'accertato involo dei piccoli;
 - 1.5 le eventuali altre piantumazioni, anche quelle miranti alla realizzazione di siepi di delimitazione dei lotti, dovranno essere finalizzate al ripristino della funzione trofica preesistente, utilizzando solo esemplari certificati di specie arboree ed arbustive autoctone (es. alberi da frutto, specie selvatiche recanti frutti eduli, ecc);
 - 1.6 il terreno vegetale risultante dalle operazioni di scavo dovrà essere totalmente riutilizzato in situ;
 - 1.7 le demolizioni previste dovranno essere effettuate senza l'uso di esplosivo; dovrà essere operata una demolizione selettiva eseguendo una serie di attività preliminari, che consentano di risolvere le eventuali criticità ambientali connesse alla demolizione. In particolare:
 - 1.7.1 bonifica dell'amianto;
 - 1.7.2 rimozione o messa in sicurezza delle cisterne interrate;
 - 1.7.3 rimozione, deposito e successivo avvio a smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non pericolosi eventualmente presenti;
 - 1.8 presso il cantiere dovrà essere predisposto un deposito temporaneo, definito ai sensi dell'art. 183 c1 lett. bb, del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., da gestirsi secondo modalità che garantiscono la sicurezza per gli operatori e atte ad evitare eventuali impatti sull'ambiente provocati dai rifiuti;

- 1.9 i rifiuti prodotti dalle demolizioni dovranno essere caratterizzati e differenziati in situ (suddividendoli per categorie omogenee (es. mattoni, mattonelle, cemento, guaine bituminose, pavimentazioni in asfalto, impianti elettrici, ecc.) e attribuendo a ciascuna il rispettivo codice CER), in modo da evitare cumuli di rifiuti misti, e avviati a recupero o smaltimento presso impianti autorizzati;
 - 1.10 la pavimentazione esterna dovrà essere limitata alle aree strettamente funzionali all'uso del fabbricato e dovrà essere realizzata in materiali drenanti non impermeabilizzanti e adatti all'inerbimento;
 - 1.11 per la formazione dei prati non dovranno essere utilizzate miscele commerciali; il ripristino dello strato pedologico edafico dovrà prevedere l'utilizzo dei primi 10 cm. del terreno rimosso durante le lavorazioni e adeguatamente conservato in quanto contenente semi di piante adattate alle condizioni ecologiche locali; eventuali semine di leguminose potranno consentire la formazione di un soprassuolo più ricco di sostanza organica; in ogni caso dovrà essere vietato l'utilizzo di specie erbacee con grandi esigenze idriche nel periodo estivo (es. essenze tipiche del così detto "prato inglese");
 - 1.12 al fine di evitare disturbo alla fauna, in particolare l'entomofauna, gli impianti di illuminazione esterna dovranno essere realizzati in modo tale che il flusso luminoso sia esclusivamente direzionato verso le struttura e diretto verso il basso; la luce riflessa non dovrà superare il 10% del totale e dovrà essere fatto obbligo di usare lampade a differente spettro di emissione, come ad esempio le lampade ai vapori di sodio. In generale, l'impianto di illuminazione dovrà rispettare quanto previsto dalla Legge Regionale n.12 del 25 luglio 2002 contenente "Norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso e del consumo energetico da illuminazione esterna pubblica e privata ...";
 - 1.13 al fine di evitare l'abbagliamento dell'avifauna durante le ore diurne, laddove è prevista l'installazione di pannelli solari e/o fotovoltaici sulle coperture dovranno essere utilizzati moduli con superficie non riflettente;
 - 1.14 in sede di gestione del verde pubblico e privato della lottizzazione dovrà essere vietato l'uso di sostanze chimiche per la manutenzione del verde (diserbo, trattamenti fitosanitari, ecc.) che causerebbe la morte dell'entomofauna a svantaggio di tutta la catena trofica in cui rientrano (minore disponibilità per uccelli, pipistrelli ed erpetofauna);
 - 1.15 le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate prevedendo uno spazio libero di altezza minima di 20 cm dalla quota di calpestio per permettere il passaggio della piccola fauna.
2. **CHE** l'Amministrazione tenuta al rilascio del provvedimento finale dovrà acquisire tutti gli altri pareri e/o valutazioni previsti per legge e verificare l'ottemperanza delle prescrizioni riportate nonché la congruità del progetto esecutivo con il progetto esaminato dalla Commissione VIA ed assunto a base del presente parere. E' fatto altresì obbligo, in caso di varianti sostanziali del progetto definitivo esaminato, che lo stesso completo delle varianti sia sottoposto a nuova procedura.
 3. **CHE** il proponente, con congruo anticipo, dia formale comunicazione della data dell'inizio dei lavori al competente Comando Stazione del Corpo Forestale dello Stato con modalità atte a dimostrare l'avvenuta trasmissione della comunicazione.
 4. **DI** rendere noto che ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di avvenuta notifica e/o pubblicazione sul BURC, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.
 5. **CHE**, in considerazione della possibile mutazione degli aspetti fito-sociologici e biocenotici dell'area interessata dall'intervento in parola nonché dell'evoluzione tecnologica dei processi produttivi, e anche in analogia a quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 10 comma 3 e dell'art. 26 comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, si dispone che il progetto debba essere realizzato entro cinque anni dalla pubblicazione sul BURC del presente provvedimento.

6. **DI** trasmettere il presente atto:
 - 6.1 al proponente;
 - 6.2 al Corpo Forestale dello Stato territorialmente competente;
 - 6.3 alla competente U.O.D. 40.03.05 Bollettino Ufficiale per la relativa pubblicazione sul BURC della Regione Campania, anche in adempimento degli obblighi di cui al D.lgs. 33/2013.

Dott. Raimondo Santacroce